



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	63677
Del	23 / 11 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	48 / 2012

## *Università degli Studi di Messina*

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di  
Spesa  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
e dei Centri

Ai Dirigenti:  
Personale e AA.GG.  
UniMe Sport  
Appalti, Servizi e Patrimonio  
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione  
Bilancio e Finanze

A tutti i Responsabili delle Aree

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il decreto legislativo in oggetto modifica la disciplina, contenuta nel decreto legislativo n. 231/2002, in merito ai ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali, in attuazione e integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE.

Le modifiche al decreto legislativo n. 231/2002 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto, non si applicano retroattivamente ai contratti già conclusi o che si concluderanno entro il 31.12.2012, che rimangono disciplinati dalla disciplina previgente. Si ricorda che, sulla disciplina previgente, di cui al decreto legislativo n. 231/2002, questa Direzione aveva fornito opportuni chiarimenti con la Circolare n. 26 del 15/10/2010.

La disciplina in oggetto si applica alle imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni tenute al rispetto della disciplina del codice degli appalti (Dlgs n. 163/2006).

Si prevede che qualsiasi pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale debba essere effettuato **entro trenta giorni dalla data di**

**ricevimento della fattura, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi**, e, dalla stessa data, senza che sia necessaria la costituzione in mora, decorrono gli interessi moratori, al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, per iscritto, **in presenza di adeguate motivazioni**, un termine di pagamento maggiore di quello previsto, **in ogni caso non superiore a sessanta giorni**.

Le procedure eventualmente previste per accertare la conformità della merce o dei servizi non possono avere una durata superiore a trenta giorni, salvo diversi accordi, non gravemente iniqui per il creditore.

Possono essere concordati dei termini di pagamento a rate. Qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, nella misura dell'importo forfettario di 40 euro, fatta salva la prova del maggior danno.

Si prevede la nullità delle eventuali clausole sul termine di pagamento, sul saggio di interessi moratori o sul risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique in danno del creditore.

Per maggiore approfondimento si allega il testo del decreto legislativo e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Francesco De Domenico



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo